

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.7/2462/2017

OGGETTO: COMUNE DI LOCANA – VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Locana, con deliberazione del C.C. n. 37 del 26/10/2016, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con Nota in data 18/01/2017 (pervenuto in data 25/01/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 04/2017);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 26/10/2016 di adozione della Variante parziale n. 1;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare il P.R.G.C. vigente per consentire degli interventi "...di completamento delle opere di protezione da crolli e valanghe di detriti a monte degli abitati di Boschetto e Gascheria..." (Cfr pag. 3 Relazione Illustrativa), istituendo il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001, interessando una area libera da costruzioni, fatta eccezione per un basso fabbricato di proprietà privata adibito a ricovero attrezzi, che dovrà essere completamente demolito e un tratto della condotta dell'acquedotto municipale che verrà spostata;

preso atto che il Comune di Locana è adeguamento al PAI Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n.1 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 26005/lb8 del 02/03/2017, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

visto il Decreto di Compatibilità del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 39-1539/2017 del 16/02/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Locana con deliberazione C.C. n. 37 del 26/10/2017, le seguenti osservazioni:

- richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contieneun prospetto numerico dal quale [emergono]i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri (del sopraccitato comma 5) anche se con la presente Variante parziale non vengono modificati;
- di integrare la Variante parziale in esame con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. Tale legge dispone, che *" .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. "* (c. 3 art. 5) e che *" .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica."* (c. 4 art. 5). Si rammenta infine che la Conferenza dei Servizi dove si è verificata tale compatibilità, essendo avulsa dalla procedura della Variante parziale non può essere assunta agli Atti, ma si dovrà integrare la Relazione Illustrativa con la dichiarazione;
- si rammenta, che le Varianti parziali sono Atti amministrativi definitivi formati e approvati dall'Amministrazione Comunale e la presenza di "carenze formali" rappresenta un vizio; per questo risulta importante che i documenti presentino la citazione della deliberazione di adozione, e siano sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dall'estensore della Variante;
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, il *"Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali"* della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con

competenze ambientali e sulla scorta della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, presenta con nota prot. n. 26005/LB8 del 02/03/2017, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione.

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Locana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 03/03/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale